CAMERA DEI DEPUTATI N. 2751

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati ARMATO, BORGHI e BORRA

Presentata l'11 novembre 1965

Norme integrative della legge 3 novembre 1961, n. 1255, concernente la revisione dei ruoli organici del personale non insegnante delle università e degli istituti di istruzione universitaria e degli osservatori astronomici

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con la legge 3 novembre 1961, n. 1255, sono stati istituiti presso il Ministero della pubblica istruzione, e con effetto dal 1° novembre 1961, alcuni ruoli, ritenuti essenziali per sopperire alle esigenze funzionali delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria, e tra questi il ruolo dei tecnici laureati (carriera direttiva) e dei tecnici coadiutori (carriera di concetto).

La citata legge ha provveduto anche a revisionare – purtroppo non in modo completo e organico – i ruoli del personale non insegnante delle Università, degli Istituti di istruzione universitaria e degli Osservatori astronomici e Vesuviano, preesistenti alla data di entrata in vigore della legge.

La legge suddetta ha dettato inoltre opportune norme transitorie per la sistemazione nei predetti ruoli tecnici del personale già in servizio, inquadrato nell'unico ruolo preesistente della carriera esecutiva, indipendentemente dalla natura del titolo di studio posseduto.

Le accennate norme transitorie hanno previsto, tra l'altro, che possa essere inquadrato nella qualica iniziale del ruolo dei tecnici di carriera esecutiva, per effetto dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1955, n. 448, il personale della carriera ausiliaria, a prescindere dal prescritto titolo di studio (articolo 30 della legge citata).

Analogamente, è stato previsto che possano essere ammessi a partecipare ai concorsi per posti di ruolo dei tecnici coadiutori, da assegnarsi ogni anno, i tecnici del ruolo ordinario della carriera esecutiva sprovvisti del diploma di istruzione superiore di secondo grado, con il possesso di almeno 6 anni di servizio e del diploma di istruzione secondaria di primo grado (articolo 17 della legge citata).

La legge non ha invece previsto analoga possibilità per altre categorie di personale, che si trovano nelle stesse condizioni di quelle sopracitate, e precisamente:

a) per quel personale che, pur appartenendo alla carriera esecutiva, ma in possesso del diploma di istruzione superiore di secondo grado, sarà inquadrabile nel ruolo dei tecnici coadiutori della carriera di concetto e che, a prescindere dal possesso del diploma di laurea, dovrebbe poter essere ammesso a partecipare ai concorsi per posti del ruolo dei tecnici della carriera direttiva, usufruendo di un trattamento non difforme da quello riservato ai personali sopra indicati;

b) per tutte le similari categorie di tecnici appartenenti agli Osservatori astronomici e Vesuviano, che, pur essendo istituti di ricerca universitaria sono sempre stati sistematicamente esclusi dai benefici dei provvedimenti disposti per le Università e per gli Istituti di istruzione universitaria;

c) per le categorie dei calcolatori e del personale ausiliario degli Osservatori astronomici e Vesuviano.

A tal fine tende la presente proposta di legge la quale si ispira, nel contempo, ad un principio di equità nei riguardi del personale interessato al problema, e di convenienza per la stessa amministrazione che avrà così la possibilità di avvalersi della preparazione e della esperienza del personale, che ha acquistato anche titoli di specializzazione scientifica da far valere nella selezione dei migliori che l'Amministrazione ha interesse di porre al suo servizio.

L'Università è una scuola anche per chi in essa vive quotidianamente, per cui non deve far meraviglia alcuna che del personale con una base di studi di scuola media superiore, ma sprovvisto di laurea, sia in grado di concorrere ai posti di carriera direttiva recentemente istituiti con la legge n. 1255 del 1961, o ai posti di astronomo. Ne fanno fede le pubblicazioni apparse su riviste scientifiche a nome di tecnici diplomati degli Istituti universitari e dei calcolatori degli Osservatori astronomici e Vesuviano.

Da notare anche che le complesse attrezzature scientifiche e didattiche che formano una delle strutture dei grandi istituti universitari e degli Osservatori astronomici sono in vari casi affidate, sia per l'uso che per lo studio, proprio al personale di cui si tratta.

Il personale che potrà usufruire della presente legge è costituito per altro da ben poche unità. L'auspicata loro sistemazione non comporta alcuna nuova spesa rispetto alle consistenze organiche già previste nelle tabelle annesse alla legge 3 novembre 1961, n. 1255.

Riteniamo pertanto che la nostra iniziativa possa essere da voi pienamente condivisa con l'approvazione della proposta di legge che abbiamo l'onore di sottoporre al vostro esame.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I posti di ruolo dei tecnici di carriera direttiva di cui alla lettera *b*) dell'articolo 1 della legge 3 novembre 1961, n. 1255, che verranno assegnati ogni anno, saranno conferiti presso ciascun Istituto mediante concorso per esami pratici e per titoli, da indirsi dal rettore dell'Università o Istituto di istruzione superiore, riservato ai tecnici coadiutori della carriera di concetto e ai tecnici del ruolo ordnario della carriera esecutiva che alla data di pubblicazione del concorso si trovino in servizio da almeno un biennio presso istituti delle facoltà e scuole universitarie e che siano in possesso di diploma di laurea, riconosciuto valido dal Ministro per la pubblica istruzione in rapporto alle specifiche esigenze dell'Istituto, nonché degli altri requisiti prescritti per accedere al ruolo predetto.

Possono, altresì, essere ammessi ai predetti concorsi anche i tecnici coadiutori della carriera di concetto e i tecnici di ruolo della carriera esecutiva sprovvisti del diploma di cui al precedente comma purché alla data di pubblicazione del concorso, abbiano almeno 6 anni di servizio e siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di diploma di una ex regia scuola industriale di tirocinio di secondo grado.

Gli incarichi conferiti al personale di cui al precedente comma ai sensi della legge 5 marzo 1961, n. 158, in posti del ruolo dei tecnici coadiutori della carriera di concetto potranno essere conferiti, a domanda, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei posti del ruolo dei tecnici della carriera direttiva, fermo restando il possesso del requisito dell'anzianità di servizio di anni 6.

Gli incarichi riconferiti ai sensi del precedente comma costituiscono titoli di preferenza nei concorsi di cui al precedente articolo.

ART. 2.

Le disposizioni di cui al precedente articolo 1 si applicano anche nei confronti del personale calcolatore e tecnico degli Osservatori astronomici e Vesuviano di cui alle tabelle *O*, *P*, *U*, della legge 3 novembre 1961, n. 1255, rispettivamente per la partecipazione ai concorsi della carriera superiore.

Il personale calcolatore degli Osservatori astronomici e Vesuviano, di cui alla tabella *O* della citata legge, potrà essere ammesso ai concorsi banditi per l'ingresso nella carriera direttiva del personale scientifico (astronomi) anche se sprovvisto del diploma di laurea, purché abbia almeno 6 anni di effettivo servizio e sia in possesso di diploma di istruzione superiore di secondo grado.

Il personale tecnico della carriera esecutiva degli Osservatori astronomici e Vesuviano di cui alla tabella *P* della citata legge, potrà essere ammesso ai concorsi banditi per il personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori degli Osservatori astronomici e Vesuviano anche se sprovvisto del titolo di studio richiesto, purché sia in possesso della licenza di scuola media inferiore e abbia almeno 6 anni di servizio.

ART. 3.

Ai tecnici coadiutori del ruolo ordinario della carriera di concetto di cui all'articolo 17 della legge 3 novembre 1961, n. 1255, che abbiano svolto – per le necessità dell'istituto ed in virtù dei requisiti posseduti – mansioni di concetto anche durante il periodo d'inquadramento nel ruolo esecutivo, il servizio prestato in detto ruolo viene riconosciuto utile ai fini della progressione di carriera nel ruolo dei coadiutori di cui alla tabella *F* della citata legge n. 1255 a decorrere dal 1° novembre 1950, o, per coloro, che sono stati inquadrati dopo detta data, dalla data del loro inquadramento nel ruolo esecutivo.

ART. 4.

Il personale ausiliario di ruolo delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria e degli Osservatori astronomici e Vesuviano, di cui alle tabelle *N* e *Q* della legge 3 novembre 1961, n. 1255, in possesso del prescritto titolo di studio e che disimpegni mansioni di tecnico o di infermiere dovrà essere inquadrato nei rispettivi ruoli tecnici della carriera esecutiva.

Il personale ausiliario di ruolo di cui al precedente comma che non sia in possesso del prescritto titolo di studio, ma che da almeno 4 anni svolga mansioni proprie del personale tecnico, potrà essere inquadrato nei ruoli tecnici della carriera esecutiva a domanda dell'interessato e previo parere favorevole del direttore dell'istituto.

L'anzianità maturata dal predetto personale nei ruoli ausiliari viene valutata per due terzi agli effetti della ricostruzione di carriera.

ART. 5.

Il personale calcolatore, tecnico di ogni categoria, amministrativo ed ausiliario degli Osservatori astronomici e Vesuviano si intende equiparato a tutti gli effetti giuridici ed economici, al personale dei corrispondenti ruoli universitari.

Ai fini del precedente comma il personale calcolatore degli Osservatori astronomici e Vesuviano è equiparato ai tecnici coadiutori universitari.

ART. 6.

Per il disbrigo di tutte le pratiche di natura amministrativa, archivio, contabilità, biblioteca e copia, agli Istituti scientifici e cliniche universitarie dovrà essere assegnato, in dotazione organica, almeno un posto di impiegato della carriera esecutiva delle segreterie universitarie.

ART. 7.

Il personale amministrativo della carriera esecutiva delle Università, in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado è inquadrato nel ruolo della carriera di concetto. L'anzianità maturata nella carriera di provenienza viene valutata per due terzi agli effetti della ricostruzione di carriera, nella carriera superiore.

I posti disponibili ogni anno nel ruolo della carriera di concetto del personale amministrativo delle Università e degli Istituti di istruzione superiore sono conferiti mediante esame colloquio al personale amministrativo della carriera esecutiva delle Università, in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado, che da almeno 4 anni svolga lodevole servizio con mansioni proprie della carriera di concetto.

ART. 8.

I posti che si rendono disponibili nei ruoli in virtù di passaggio di personale a carriere superiori verranno conferiti, limitatamente ai primi due concorsi e mediante concorsi interni, al personale comunque assunto, retribuito e denominato, in possesso dei prescritti requisiti e in servizio da almeno un

anno nelle Università, negli Istituti di istruzione superiore e negli Osservatori astronomici e Vesuviano.

ART. 9.

Al personale non di ruolo non insegnante comunque assunto e retribuito, denominato in servizio negli Osservatori astronomici e Vesuviano si applicano le disposizioni contenute negli articoli 32 e 51 della legge 3 novembre 1961, n. 1255.

ART. 10.

L'articolo 38 della legge 3 novembre 1961, n. 1255, è modificato come segue con effetto dal 1° novembre 1961:

« Nella prima applicazione della presente legge il personale calcolatore degli Osservatori astronomici, in servizio di ruolo alla data del 1° novembre 1961, che all'atto dell'entrata in vigore della presente legge si trovi al coefficiente 229, permane in detto coefficiente fino al compimento del nono anno di complessivo servizio dalla nomina, passando quindi al coefficiente 271.

Il personale di cui al comma precedente che alla data di entrata in vigore della presente legge abbia già maturato l'anzidetto periodo di complessivo servizio, viene collocato al coefficiente 271 con il riconoscimento della anzianità eventualmente maturata in eccedenza ai nove anni ».

ART. 11.

Alla spesa derivante dall'applicazione delle norme dell'articolo precedente si farà fronte nei modi previsti dall'articolo 52 della legge 3 novembre 1961, n. 1255.